

Aggiornamento delle indicazioni operative per la gestione all'interno dell'INFN-LNF di soggetti risultati positivi al COVID-19 o di personale che risulti essere tra i contatti stretti di persone risultate positive al COVID-19 - Modifiche della quarantena/isolamento alla luce della circolare del Ministero della Salute del 30/12/2021.

Con il presente documento si forniscono le indicazioni relative alla gestione dei lavoratori risultati positivi al COVID-19 e dei contatti stretti di casi positivi (che risultino tali per contatti intervenuti all'interno o all'esterno dell'ente) con l'obiettivo di **limitare il più possibile la diffusione del contagio nei luoghi di lavoro.**

Casi di personale risultato positivo al COVID-19 mediante tampone antigenico/molecolare

Nel caso di personale risultato **positivo** al **SARS CoV-2** mediante tampone antigenico/molecolare, l'interessato dovrà far pervenire, nel più breve tempo possibile (all'indirizzo email del Medico Competente LNF e del Servizio del Personale, si veda al **"Riepilogo Procedure"** in fondo a questo scritto):

- 1) l'attestazione di positività
- 2) Il certificato medico telematico del MMG (medico di medicina generale)
- 3) l'allegato 1 opportunamente compilato

In assenza del MMG il certificato telematico di malattia potrà essere emesso anche da altro medico del SSN (es: Guardia Medica).

Mediante la compilazione del modulo **"CONTACT TRACING"** allegato alla presente (allegato n. 3) l'interessato dovrà comunicare al proprio Responsabile Diretto, al proprio Datore di Lavoro, al Responsabile del Servizio del Personale, al Medico Competente, l'elenco dei colleghi di lavoro e di eventuali dipendenti di altre ditte operanti nei Laboratori, che possano essere riconducibili a "contatti stretti" come descritti nel medesimo modulo, per l'adozione delle misure di quarantena.

Nello stesso modulo, dovranno essere indicati l'edificio/gli edifici e la stanza/le stanze frequentate, nonché la mensa e il bar (se del caso) frequentati dall'interessato per le opportune attività di sanificazione.

Nel caso la positività riguardi personale di ditte esterne la ditta interessata dovrà trasmettere il modulo "Contact Tracing" (allegato 3) al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e al Datore di Lavoro per le operazioni evidenziate ai punti precedenti

MODIFICHE DELLA QUARANTENA/ISOLAMENTO ALLA LUCE DELLA CIRCOLARE DEL 30/12/2021

La Circolare n. 60136 del 30/12/2021 ha modificato le disposizioni in merito alla quarantena/isolamento come riassunto nella tabella che segue:

CONDIZIONE	STATO VACCINALE	CRITERI PER IL RIENTRO
Lavoratore COVID-19 positivo con sintomi gravi e ricovero ospedaliero	Indifferente	Tampone molecolare negativo Visita di riammissione del Medico Competente indipendentemente dalla durata dell' assenza per malattia*
Lavoratore COVID-19 positivo sintomatico senza ricovero ospedaliero	Non vaccinato Ciclo primario incompleto Ciclo primario completato da meno di 14 giorni Ciclo primario completato da più di 120 giorni senza dose booster	Assenza in isolamento da almeno 10 giorni Assenza di sintomi da almeno 3 giorni Tampone molecolare o antigenico** negativo inviato al datore di lavoro per il tramite del medico competente
	Vaccinato con dose booster Ciclo primario completato da meno di 120 giorni Guarito da Covid-19 da meno di 120 giorni	Assenza in isolamento da almeno 7 giorni Assenza di sintomi da almeno 3 giorni Tampone molecolare o antigenico negativo inviato al datore di lavoro per il tramite del medico competente
Lavoratore COVID-19 positivo asintomatico	Non vaccinato Ciclo primario incompleto Ciclo primario completato da meno di 14 giorni Ciclo primario completato da più di 120 giorni senza dose booster	Assenza in isolamento da almeno 10 giorni Tampone molecolare o antigenico** negativo inviato al datore di lavoro per il tramite del medico competente
	Vaccinato con dose booster Ciclo primario completato da meno di 120 giorni Guarito da covid-19 da meno di 120 giorni	Assenza in isolamento da almeno 7 giorni Tampone molecolare o antigenico negativo inviato al datore di lavoro per il tramite del medico competente
Lavoratore COVID-19 positivo a lungo termine (positività oltre il 21° giorno)	Indifferente	Tampone molecolare o antigenico negativo effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario inviato al datore di lavoro per il tramite del medico competente Non occorre visita medica di rientro anche se l'assenza supera i 60 giorni a meno di richiesta del lavoratore

Lavoratore contatto stretto di caso positivo	Non vaccinato Ciclo primario incompleto Ciclo primario completato da meno di 14 giorni	Quarantena di 10 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo Rientro con tampone molecolare o antigenico negativo
	Ciclo primario completato da più di 120 giorni Guarito da covid-19 da più di 120 giorni	Quarantena di 5 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo Rientro con tampone molecolare o antigenico negativo
	Vaccinato con dose booster Ciclo primario completato da meno di 120 giorni Guarito da Covid-19 da meno di 120 giorni	Rimanere al lavoro in autosorveglianza*** per 5 giorni con uso FFP2 per 10 giorni dall'ultima esposizione Se asintomatico sospende dopo 5 giorni senza test Se sintomatico effettua tampone molecolare o antigenico alla comparsa dei sintomi e (se ancora sintomatico) al 5° giorno.

***I lavoratori per i quali si sia reso necessario un ricovero ospedaliero**, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione Territoriale di competenza, **effettueranno la visita medica dal Medico Competente alla ripresa del lavoro** (art. 41, c.2 lett. e-ter del D. Lgs. 81/08 e s.m.i alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata ai sessanta giorni continuativi) al fine di verificare l'idoneità alla mansione – anche per valutare profili specifici di rischio – indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia. (Indicazioni operative Ministero della Salute 0014915-29/04/2020-DGPRE-P).

** Nella regione Lazio il tampone antigenico rapido è equiparato al molecolare, purché risponda alle caratteristiche di sensibilità e specificità minimi necessarie alla riattivazione del Green Pass.

*** Si raccomanda tuttavia di evitare la frequentazione di luoghi affollati (nel caso specifico anche la mensa ed i luoghi di ristoro/bar) nel periodo di auto-sorveglianza e nei dieci giorni in cui è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.

Provvedimenti a carico dei casi positivi

Per il rientro dei lavoratori dopo infezione da COVID-19 è **sempre necessaria la negativizzazione del tampone**.

I lavoratori positivi guariti con tampone negativo, qualora abbiano contemporaneamente nel proprio nucleo familiare convivente casi ancora positivi **non devono essere considerati alla stregua di contatti stretti con obbligo di quarantena**, ma possono essere riammessi in servizio con la modalità sopra richiamata, fermo restando il rigoroso rispetto delle misure di contenimento del contagio e l'uso di DPI (mascherina FFP2).

Al termine del periodo di isolamento, per la riammissione al lavoro in presenza, i lavoratori precedentemente risultati positivi dovranno presentare al Medico Competente:

- il referto del tampone orofaringeo con esito negativo come indicato in tabella
- il certificato del Medico di Medicina Generale che attesti il completamento del periodo di isolamento, secondo quanto indicato nella Circolare Ministero della Salute del 30-12-2021 (oppure certificato di guarigione del Ministero della Salute – Green Pass riattivato).

Provvedimenti a carico dei “contatti stretti” sul luogo di lavoro

I lavoratori contatti stretti di casi positivi o sospetti tali nel più breve tempo possibile dovranno rivolgersi al MMG e/o all’Autorità Sanitaria per la valutazione della modalità di attuazione della quarantena, qualora prevista, e inviare al Medico Competente l’allegato n. 2 opportunamente compilato.

In attesa delle decisioni dei rispettivi MMG e/o dell’Autorità Sanitaria, i “contatti stretti” di lavoratori risultati positivi: vengono posti in modalità Lavoro Agile al 100% dai rispettivi Responsabili dal momento dell’avvenuta notifica del caso.

E’ facoltà del Datore di Lavoro, sentiti i Responsabili diretti, valutare se estendere la modalità di LAG anche a personale non rientrante perfettamente nella definizione di contatto stretto, e a coloro che pur essendo contatti stretti di casi positivi e in regola con le vaccinazioni (avendo completato il ciclo vaccinale con dose booster o con seconda dose da meno di 120 giorni o se guariti da COVID-19 da meno di 120 giorni) sono destinati lavoro in presenza in regime di AUTOSORVEGLIANZA.

Al termine della quarantena, nei casi in cui essa è prevista, gli interessati dovranno esibire al Medico Competente **l’esito negativo del tampone oro-faringeo e il certificato del MMG attestante il termine della quarantena domiciliare**, secondo quanto indicato nella Circolare Ministero della Salute del 30-12-21 (oppure certificato di guarigione del Ministero della Salute – Green Pass riattivato).

Solo dopo l’emissione del nullaosta da parte del Medico Competente sarà possibile il rientro al lavoro in presenza, a eccezione del personale in regime di autosorveglianza che, autonomamente provvederà a osservare le misure di tutela indicate in tabella.

Azioni in caso di contagi sul luogo di lavoro

Nel caso di comprovata esistenza di casi di trasmissione del contagio sul luogo di lavoro, sarà cura del datore di lavoro trasmettere opportuna informativa al Dipartimento di Prevenzione della ASL competente.

Provvedimenti a carico di contatti stretti con positivi all’esterno dei luoghi di lavoro

Nel caso di personale al quale sia stato segnalato (o dalla ASL, o dall’interessato o tramite la app IMMUNI) il contatto stretto con un positivo al COVID 19, o in caso di accertata positività di familiare convivente, sarà cura degli interessati fare immediata comunicazione al proprio Responsabile, al Datore di Lavoro, al Responsabile del Servizio del Personale e al proprio MMG per la prescrizione della quarantena, qualora prevista, e dovranno inviare al Medico Competente l’allegato n. 2 opportunamente compilato.

In attesa delle decisioni dei rispettivi MMG e/o dell’Autorità Sanitaria, tali “contatti stretti” vengono posti in modalità Lavoro Agile al 100% dai rispettivi Responsabili dal momento dell’avvenuta notifica del caso.

E’ facoltà del Datore di Lavoro, sentiti i Responsabili diretti, valutare se estendere la modalità di LAG anche a personale non rientrante perfettamente nella definizione di contatto stretto, e a coloro che pur essendo contatti stretti di casi positivi ed in regola con le vaccinazioni (avendo completato il ciclo vaccinale con dose booster o con seconda dose da meno di 120 giorni o se guariti da COVID-19 da meno di 120 giorni) sono destinati lavoro in presenza in regime di AUTOSORVEGLIANZA.

Al termine della quarantena, nei casi in cui essa è prevista, gli interessati dovranno esibire al Medico Competente **l’esito negativo del tampone oro-faringeo e il certificato del MMG attestante il termine della quarantena domiciliare**, secondo quanto indicato nella Circolare Ministero della Salute del 30-12-21 (oppure certificato di guarigione del Ministero della Salute – Green Pass riattivato).

Solo dopo l’emissione del nullaosta da parte del Medico Competente sarà possibile il rientro al lavoro in presenza, a eccezione del personale in regime di autosorveglianza che autonomamente provvederà a osservare le misure di tutela indicate in tabella.

Il Medico Competente
dott.ssa Antonietta RIGLIARI

RIEPILOGO PROCEDURE

CASO POSITIVO

- 1) Contattare medico di base
- 2) Trasmettere l'allegato n. 3 (Contact Tracing) agli indirizzi email del proprio Responsabile diretto e del Datore di Lavoro, nonché ai seguenti indirizzi email:
 - antonieltarigliari@gmail.com
 - patrizia.dacutilnf.infn.it
 - sandro.vescovi@Inf.infn.it
 - dvecchia@Inf.infn.it
- 3) Trasmettere l'allegato n. 1 (Questionario) ai seguenti indirizzi email:
 - antonieltarigliari@gmail.com
 - patrizia.dacutilnf.infn.it
- 4) Trasmettere certificazione di tampone positivo ai seguenti indirizzi email:
 - antonieltarigliari@gmail.com
 - patrizia.dacutilnf.infn.it
- 5) Trasmettere certificato telematico di malattia ^(a)^(b) al seguente indirizzo email:
ufficiopersonale@Inf.infn.it
- 6) Trasmettere eventuale certificato telematico di prosecuzione malattia ^(a)^(b) al seguente indirizzo email:
ufficiopersonale@Inf.infn.it
- 7) Trasmettere esito di tampone negativo e certificato di avvenuta guarigione ai seguenti indirizzi email:
 - antonieltarigliari@gmail.com
 - patrizia.dacutilnf.infn.it
- 8) Rientro al lavoro in sede solo in seguito a emissione di nullaosta da parte del medico Competente LNF.

CASO CONTATTO STRETTO/ALTO RISCHIO

- 1) Contattare medico di base
- 2) Trasmettere l'allegato n. 2 (Questionario) ai seguenti indirizzi email:
 - antonieltarigliari@gmail.com
 - patrizia.dacutilnf.infn.it
- 3) Trasmettere eventuale certificato telematico di malattia ^(a)^(b) al seguente indirizzo email:
 - ufficiopersonale@Inf.infn.it
- 4) Trasmettere eventuale certificato telematico di prosecuzione malattia ^(a)^(b) al seguente indirizzo email:
 - ufficiopersonale@Inf.infn.it
- 5) Trasmettere eventuale esito di tampone negativo e certificato di avvenuta guarigione ai seguenti indirizzi email:
 - antonieltarigliari@gmail.com
 - patrizia.dacutilnf.infn.it
- 6) In caso di disposto isolamento fiduciario/quarantena, rientro al lavoro in sede solo in seguito a emissione di nullaosta da parte del medico Competente LNF.

NOTE

- ^(a) Ai sensi della circolare INPS 15 luglio 1996, n. 147, il certificato telematico di malattia ha valore **esclusivamente** dalla data di sua emissione **oppure** dal giorno precedente in caso sia indicato trattarsi di "visita domiciliare".
- ^(b) Ai sensi dell'attuale normativa che ha equiparato sia il regime di isolamento fiduciario sia la quarantena al ricovero ospedaliero, si fa presente che – come indicato dalla Circolare della Funzione Pubblica 28 settembre

2010, n. 2, punto 3) - nei casi in cui la conoscenza della diagnosi clinica consenta al datore di lavoro di riconoscere un beneficio al dipendente, **solo** la presentazione del certificato telematico di malattia destinata “al lavoratore” (scaricabile solamente dal diretto interessato dal sito web dell’INPS tramite lo SPID personale), **oppure** la presentazione del certificato telematico di malattia destinata al “datore di lavoro” che riporti nel campo “Note” tutti i dati e le informazioni necessarie (secondo le indicazioni del D.M 18 dicembre 2009, n. 206 e delle circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica nn. 7 e 8 del 2008 e 8 del 2010), consentirà di esentare il lavoratore dalle decurtazioni della retribuzione e dal regime della reperibilità ai fini della visita fiscale.

QUESTIONARIO DESTINATO AI LAVORATORI RISULTATI POSITIVI AL COVID-19

In caso di positività al tampone oro faringeo per la ricerca di SARS-CoV-2 il presente questionario dovrà essere compilato ed inviato nel più breve tempo possibile all' attenzione del Medico Competente per l' indicazione delle misure di isolamento previste dalla Circolare del Ministero della Salute del 30/12/2021.

Io sottoscritto

DICHIARO:

Caso 1) COVID positivo in regime di ricovero ospedaliero

In questo caso per il rientro al lavoro:

- è necessario esibire un tampone MOLECOLARE negativo
- è prevista la visita di riammissione del Medico del Lavoro indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia

Caso 2) COVID positivo sintomatico senza ricovero ospedaliero

- di non essere vaccinato
- di non aver completato il ciclo primario di vaccinazioni (prima e seconda dose di Pfizer, Moderna o AstraZeneca o una dose del vaccino Janssen)
- di aver completato il ciclo primario di vaccinazioni (prima e seconda dose di Pfizer, Moderna o AstraZeneca o una dose del vaccino Janssen) da meno di 14 giorni
- di aver completato il ciclo primario di vaccinazioni (prima e seconda dose di Pfizer, Moderna o AstraZeneca o una dose del vaccino Janssen) da più di 120 giorni senza dose booster

In questo caso per il rientro al lavoro:

- è previsto un periodo di isolamento di almeno 10 giorni
- assenza di sintomi da almeno 3 giorni
- un tampone molecolare o antigenico negativo inviato al datore di lavoro per il tramite del medico competente

Caso 2a) COVID positivo sintomatico senza ricovero ospedaliero

- di essere vaccinato con dose booster
- di aver completato il ciclo primario di vaccinazioni (prima e seconda dose di Pfizer, Moderna o AstraZeneca o una dose del vaccino Janssen) da meno di 120 giorni
- di essere guarito da COVID 19 da meno di 120 giorni

In questo caso per il rientro al lavoro:

- è previsto un periodo di isolamento di almeno 7 giorni
- assenza di sintomi da almeno 3 giorni
- un tampone molecolare o antigenico negativo inviato al datore di lavoro per il tramite del medico competente

QUESTIONARIO DESTINATO AI LAVORATORI RISULTATI CONTATTI STRETTI DI CASI POSITIVI

In caso di contatto stretto con caso positivo al COVID-19 il presente questionario dovrà essere compilato ed inviato nel più breve tempo possibile all' attenzione del medico competente per l' indicazione delle misure di quarantena previste dalla Circolare del Ministero della Salute del 30/12/2021.

Io sottoscritto

DICHIARO:

Caso 1)

- di essere asintomatico
- di aver ricevuto la dose booster in data
- di aver completato il ciclo vaccinale primario (prima e seconda dose /singola dose di vaccino Janssen) da meno di 120 giorni dall'ultima dose di vaccino (data.....)
- di essere guarito da infezione da SARS-CoV-2 da meno di 120 giorni (data ultimo tampone negativo)

In questo caso:

- è fatto obbligo auto-sorveglianza per 5 giorni dall'ultimo contatto con caso positivo
- è fatto obbligo di indossare le mascherine FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso
- è fatto obbligo di eseguire tampone antigenico/molecolare certificato in caso di comparsa di sintomi e (se ancora sintomatico) al 5° giorno.

Caso 2)

- di essere asintomatico
- di aver completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni
- di avere tuttora in corso di validità il green pass
- di essere guarito da COVID da più di 120 giorni

In questo caso:

- la quarantena ha durata di 5 giorni, purchè al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo

Caso 3)

- di non essere vaccinato
- non aver completato il ciclo vaccinale primario (una sola dose di vaccino delle due previste)
- di aver completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni
- di essere asintomatico

In questo caso:

- rimane inalterata l'attuale misura di quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico certificato con esito negativo

Firma del lavoratore

.....

Data

.....

Caso 3) COVID positivo asintomatico

- di non essere vaccinato
- di non aver completato il ciclo primario di vaccinazioni (prima e seconda dose di Pfizer, Moderna o AstraZeneca o una dose del vaccino Janssen)
- di aver completato il ciclo primario di vaccinazioni (prima e seconda dose di Pfizer, Moderna o AstraZeneca o una dose del vaccino Janssen) da meno di 14 giorni
- di aver completato il ciclo primario di vaccinazioni (prima e seconda dose di Pfizer, Moderna o AstraZeneca o una dose del vaccino Janssen) da più di 120 giorni senza dose booster

In questo caso per il rientro al lavoro:

- è previsto un periodo di isolamento di almeno 10 giorni
- un tampone molecolare o antigenico negativo inviato al datore di lavoro per il tramite del medico competente

Caso 3b) COVID positivo asintomatico

- di essere vaccinato con dose booster
- di aver completato il ciclo primario di vaccinazioni (prima e seconda dose di Pfizer, Moderna o AstraZeneca o una dose del vaccino Janssen) da meno di 120 giorni
- di essere guarito da Covid 19 da meno di 120 giorni

In questo caso per il rientro al lavoro:

- è previsto un periodo di isolamento di almeno 7 giorni
- un tampone molecolare o antigenico negativo inviato al datore di lavoro per il tramite del medico competente

Caso 4) COVID positivo a lungo termine (positività oltre il 21° giorno)

In questo caso per il rientro al lavoro:

- è previsto un tampone molecolare o antigenico negativo effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario e inviato al datore di lavoro per il tramite del medico competente; non occorre la visita medica di rientro anche se l'assenza supera i 60 giorni a meno di richiesta del lavoratore.

Firma del lavoratore

.....

Data

.....

CONTACT TRACING

(il presente questionario è compilato a cura del lavoratore ed inviato all'attenzione del Responsabile Diretto/Datore di lavoro/Medico Competente/Responsabile Servizio del Personale/Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione)

CASO COVID CONFERMATO

- Sempre asintomatico
- Divenuto sintomatico nella giornata del
- Test Molecolare positivo in data.....

Il sottoscritto

Luogo e data nascita.....

Recapito cell.

Indirizzo di residenza o ove diverso dal domicilio :

..... ASL di residenza

Riferimenti e recapiti telefonici del medico curante

Dichiara:

- Che la data dell' ultimo accesso al lavoro è la seguente.....
- Di essere già stato contattato dalla ASL di residenza si no
- Che è stato già emesso un provvedimento di quarantena dalla ASL/medico curante si no
(in caso positivo si riportano gli estremi del provvedimento:
dal al)
- Che il riferimento del sanitario della Asl che sta seguendo il mio caso è il seguente:.....
- Di essere consapevole che essendo un caso accertato Covid 19, in base alle norme vigenti dovrò rispettare il provvedimento di quarantena e tenere informato Il Medico di Base e la A.S.L., anche relativamente alla eventuale comparsa di sintomi.
- Che la guarigione dovrà essere attestata dalla mia ASL/Medico di Medicina Generale e comunicata tempestivamente al Datore di lavoro/Servizio del personale e al Medico competente

Alla presente comunicazione si allegano:

ALLEGATO 1 - lista contatti: elenco di tutti i contatti avuti dai 2 gg. precedenti l'insorgenza dei sintomi, fino all'ultimo giorno di presenza sul luogo di lavoro;

ALLEGATO 2 - lista ambienti di lavoro frequentati: elenco degli ambienti di lavoro frequentati nei 5 gg precedenti l'insorgenza dei sintomi fino all'ultimo giorno di lavoro in presenza.

ALLEGATO 3 - Definizione di contatto stretto e contatto casuale.

Le informazioni fornite sono integrative rispetto a quanto la A.S.L. competente per il mio territorio mi ha/non mi ha già richiesto o mi potrà richiedere.

- Autorizzo
- Non Autorizzo la comunicazione del mio nominativo ai colleghi da me individuati come contatti

IL

F.to Il Lavoratore,

ELENCO DEGLI AMBIENTI FREQUENTATI DAI 5 GIORNI ANTECEDENTI LA COMPARSA DEI SINTOMI FINO ALL'ULTIMO
GIORNO DI LAVORO IN PRESENZA

Specificare sempre per ogni giorno tutti gli ambienti frequentati compresa la propria stanza di lavoro, bagni, vani
scala, ascensori , mensa, macchinetta caffè etc.

<i>Giorno</i>	<i>Edificio</i>	<i>Piano</i>	<i>Stanza</i>	<i>Durata permanenza</i>

Le informazioni fornite sono complete e hanno validità di autodichiarazione

Distinti saluti

Roma il

F.to Il Lavoratore

Si riportano le definizioni di **contatto stretto e contatto casuale**.

Contatto di un caso COVID-19

Contatto stretto (esposizione ad alto rischio)*

- ✓ una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19
- ✓ una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (es. la stretta di mano)
- ✓ una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (es. toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)
- ✓ una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti
- ✓ una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19, in assenza di DPI idonei
- ✓ un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei
- ✓ una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto.

Contatto casuale (esposizione a basso rischio) - qualsiasi persona esposta al caso, che non soddisfa i criteri per un contatto stretto.

* Sulla base di valutazioni individuali del rischio, è possibile ritenere che alcune persone, a prescindere dalla durata e dal contesto in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto un'esposizione ad alto rischio.